

PARERE SULL'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il Collegio Sindacale, ricevuta il 07 dicembre 2016 via PEC, l'ipotesi di accordo sulla contrattazione integrativa aziendale trasmessa con nota n. 1034583 del 06/12/2016, al fine della certificazione ex art. 40/bis D.Lgs 165/2001 ha esaminato l'ipotesi di pre-intesa per le progressioni orizzontali per il personale dell'Area Comparto non dirigente, nonché la documentazione allegata, ai fini dell'espressione del proprio parere.

Premesso

- che l'art.5 comma 3 del CCNL 07/04/1999 per i dipendenti del comparto del personale del S.S.N., come sostituito dall'art.4 del CCNL 19/04/2004 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dal Collegio Sindacale”*;
- che ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del DLgs 165/2001 il parere del Collegio attiene al “controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”;
- che ai sensi dell'art.40 comma 3-sexies del DLgs 165/2001 “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”.

Esaminata

la documentazione ricevuta ed in particolare:

- (i) l'ipotesi di pre-intesa per le progressioni orizzontali dal 01/01/2017 e il Regolamento applicativo per l'attribuzione delle Progressioni Orizzontali per il personale appartenente all'Area del Comparto per il 2017 sottoscritta il 28/11/2016 dalle OO.SS. Territoriali e dalla R.S.U.;
- (ii) il successivo verbale della riunione tenutasi il 05/12/2016, altresì sottoscritto dalle OO.SS. Territoriali e dalla R.S.U.;
- (iii) la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico – finanziaria inserite in un unico documento denominato “Relazione illustrativa tecnico-finanziaria”, sottoscritta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Area G. Personale e relativa ad alcuni istituti contrattuali oggetto di contrattazione integrativa decentrata;
- (iv) la Deliberazione del D.G. n.1330 dell'11/11/2016;
- (v) la Deliberazione del D.G. n.1457 del 06/12/2016.

Verificato

- che la definizione dei fondi nella Relazione illustrativa tecnico finanziaria prevede una corretta determinazione dei fondi per l'anno 2015, così come ridefinita con Deliberazione del D.G. n.1330 dell'11/11/2016, ai sensi del comma 456 dell'art.1 della Legge 147/2013 e nel rispetto della Circolare MEF n. 20/2015, a seguito di rilievo del collegio sindacale;
- che con Delibera del D.G. n.1457 del 06/12/2016 risultano costituiti in via provvisoria i fondi contrattuali per l'Area di Comparto per l'anno 2016;
- che l'ipotesi di accordo decentrato prevede che le risorse economiche – finanziarie occorrenti per le progressioni orizzontali siano alimentate dai residui del Fondo Fasce derivanti dalle risorse destinate al fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'area comparto dell'anno 2016 che risulteranno disponibili al 31/12/2016, così come risulteranno dal Fondo da ridefinire in via definitiva nell'anno 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge n°208/2015;
- che per effetto del comma 236, art.1 della Legge n.208 del 28.12.2015 “a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile”.

Esprime

Parere Favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alla procedura di progressione orizzontale del personale dell'area comparto dal 01/01/2017 nei limiti massimi stabiliti dall'accordo in euro 1.300.000, o comunque inferiori nel caso in cui non vi fosse copertura nei residui del Fondo fasce per l'anno 2016, oltre che nel limite della dotazione organica.

Ulteriori osservazioni:

Con riferimento alla relazione illustrativa tecnico finanziaria e al Regolamento applicativo per l'attribuzione delle progressioni orizzontali anno 2017, si osserva quanto segue:

Il punto 1 si riferisce alla quota del 10% del fondo di produttività da destinare all'avvio di progetti obiettivo specifici, che non essendo inserita nel CCIA, non può essere valutata dal collegio sindacale. Essendo tale quota del fondo oggetto di contrattazione integrativa decentrata si invita la D.G. a sottoporre a contrattazione le somme di cui trattasi.

Relativamente al punto 3, il collegio sindacale condiziona il suo parere favorevole alla procedura di progressione orizzontale del personale dell'area comparto dal 01/01/2017 nei limiti massimi stabiliti

